

Relazione Tecnica
Verifica di sussistenza assoggettabilità alla
Relazione di Riferimento
procedura di cui al DM 95/2019

Polinori Abruzzo	Verifica di sussistenza assoggettabilità alla Relazione di Riferimento
-------------------------	--

Indice

RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
DEFINIZIONI.....	4
VERIFICA DI SUSSISTENZA RELAZIONE DI RIFERIMENTO.....	5
ARTICOLAZIONE PROCEDURA DI VERIFICA.....	6
FASE 1.....	6
FASE 2.....	7
FASE 3.....	7
CONCLUSIONI.....	9

Polinori Abruzzo	Verifica di sussistenza assoggettabilità alla Relazione di Riferimento
-------------------------	--

RIFERIMENTI NORMATIVI

Si richiamano di seguito i riferimenti normativi ad oggi disponibili per la corretta predisposizione della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento:

- Direttiva Europea 2010/75/UE del 24 novembre 2010 "Industrial Emissions Directive" (detta in seguito IED) – art. 3, paragrafo 19, e art. 22, paragrafi 1 e 2;
- Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548 e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE 1907/2006 (CLP);
- Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE; · Linee guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento (GUUE del 06.05.2014, C136/01);
- D.Lgs. 152/06 e D.Lgs. 46/2014;
- Circolare MATTM n. 22295/GAB del 27/10/2014 ;
- Circolare MATTM n. 12422/GAB del 17/06/2015 ;
- DM n. 95 del 15 aprile 2019 e smi.

DEFINIZIONI

SOSTANZE PERICOLOSE: come definita all'art.3 del Regolamento CE n. 1272/2008, cioè “ *Una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I è considerata pericolosa ed è classificata nelle rispettive classi di pericolo contemplate in detto allegato*”.

SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI: come definite al paragrafo 4.2 delle linee guida della CE sulle relazioni di riferimento (GUCE del 06.05.2014 – atto n.136/3) ovvero si intendono le sostanze o miscele definite all'art. 3 del Regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP) che, in virtù della propria pericolosità, mobilità, persistenza e biodegradabilità (nonché di altre caratteristiche) potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee e che vengono usate, prodotte e/o rilasciate dall'installazione.

POSSIBILITA' DI CONTAMINAZIONE come definito al paragrafo 4.2 delle linee guida della CE sulle relazioni di riferimento (GUCE del 06.05.2014 – atto n.136/3) ovvero “*l'espressione «possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione» (articolo 22, paragrafo 2, primo comma) investe vari aspetti importanti. Innanzitutto, nella relazione di riferimento si deve tenere debito conto della quantità di sostanze pericolose interessate: qualora nel sito dell'installazione vengano usate, prodotte o rilasciate quantità estremamente esigue, la possibilità di contaminazione sarà probabilmente irrilevante ai fini dell'elaborazione della relazione di riferimento. In secondo luogo, le relazioni di riferimento devono considerare le caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee nel sito, nonché l'influenza di tali caratteristiche sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Infine, nel caso di installazioni esistenti, le loro caratteristiche possono essere prese in considerazione laddove siano tali da rendere praticamente impossibile il verificarsi di una contaminazione.*”

VERIFICA DI SUSSISTENZA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Gli impianti che sono soggetti obbligatoriamente alla presentazione della relazione di riferimento sono:

- 1) gli impianti elencati nell'Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai punti 1, 3, 4 e 5;
- 2) gli impianti di cui al punto 2 dell'Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;
- 3) le installazioni per le quali è verificata la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento secondo la procedura indicata nello stesso DM.

Nel caso specifico l'azienda non rientra negli impianti di cui al punto 1) e 2).

Nel presente documento viene verificata la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

L'azienda è autorizzata come impianto IPPC con PROVVEDIMENTO A.I.A. N° DPC025/316 e smi.

L'azienda produce suinetti da avviare all'ingrasso, il prodotto di scarto del ciclo di allevamento è rappresentato da liquami che viene utilizzato agronomicamente. .

L'azienda ha individuato come uniche sostanze pericolose presenti:

- i disinfettanti utilizzati per la pulizia delle stalle;
- il gasolio utilizzato per il rifornimento dei mezzi agricoli.

I mangimi stoccati per l'alimentazione dei suini, i medicinali, i rifiuti prodotti e stoccati in azienda così come gli effluenti di allevamento non costituiscono sostanze pericolose così come definite dal Regolamento CE n. 1272/2008, pertanto sono escluse da tale verifica.

Polinori Abruzzo	Verifica di sussistenza assoggettabilità alla Relazione di Riferimento
-------------------------	--

ARTICOLAZIONE PROCEDURA DI VERIFICA

La procedura di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, come raccomandato nelle Linee Guida di riferimento, è stata articolata nelle seguenti fasi:

FASE1: Valutazione sulla presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate nell'allevamento e determinazione delle classi di pericolosità

FASE2: Valutazione sulla rilevanza delle quantità annuali di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'allevamento, attraverso il confronto con specifiche soglie

FASE3: Valutazione, se le soglie sono superate, in merito alla effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose prese in esame nelle precedenti fasi 1 e 2.

Di seguito vengono riportate nel dettaglio le fasi elaborate.

FASE 1

Il Gestore ha individuato quali uniche sostanze pericolose utilizzate e stoccate nell'impianto IPPC così come definite dal Regolamento CE n. 1272/2008:

- I disinfettanti utilizzati per la pulizia dei capannoni durante il vuoto sanitario,
- Il gasolio utilizzato in ambito agricolo.

Tabella1: sostanze pericolose presenti in azienda.

Denominazione	composizione	Indicazioni del pericolo	Quantità acquistata/ utilizzata	Modalità di stoccaggio
Peraclean 5	Miscela di sostanze con proprietà battericida, virucida (acido paracetico, perossido di idrogeno, acido acetico)	H226,H242,H271 H301,H302,H312,H314, H318, H331, H332, H335,H400,H410, H412	300 kg/anno	Fusti tenuti in magazzino
Gasolio	Composti del petrolio	H226,H332,H315 H351,H373,H304 H411	4162 kg/ anno	Stoccaggio in contenitore omologato

Polinori Abruzzo	Verifica di sussistenza assoggettabilità alla Relazione di Riferimento
-------------------------	--

FASE 2

La seconda fase consiste nel confrontare le classi di pericolo delle sostanze utilizzate o rilasciate con le indicazioni di pericolo di cui alla successiva tabella 2 e che sia verificato il superamento della soglia di tali sostanze.

Come indicato in tabella, nel caso in esame le soglie sono superate per le classi 1 e 2 sempre per l'utilizzo del gasolio a cui si aggiungono i disinfettanti.

Tabella 2 – soglie relative alle varie classi come indicato in Allegato 1 del DM 95/2019.

Classe sostanza	Indicazioni di pericolo regolamento (CE) 1272/2008	Soglia kg/anno o dm³/anno	Q.tà utilizzata dall'installazione kg/anno
1 - Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette).	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥ 10	4162
02 - Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente.	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57	≥ 100	4462
3 - Sostanze tossiche per l'uomo.	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥ 1.000	300
4 - Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente.	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥ 10.000	4462

FASE 3

Le linee guida della Comunicazione della Commissione Europea indicano che le questioni specifiche da considerare per lo sviluppo della fase 3 comprendono:

➤ la quantità di ciascuna sostanza pericolosa manipolata, prodotta o emessa in relazione ai suoi effetti sull'ambiente.

Si richiede un approccio prudentiale, dato che anche la perdita continuativa di piccole quantità in un dato arco di tempo può causare un inquinamento significativo. Se si dispone di dati sui quantitativi di sostanze pericolose in ingresso e in uscita dall'impianto, questi dovranno essere esaminati per identificare le possibili emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee;

Polinori Abruzzo	Verifica di sussistenza assoggettabilità alla Relazione di Riferimento
-------------------------	--

- l'ubicazione di ciascuna sostanza pericolosa nel sito IPPC, ad esempio il punto di consegna, stoccaggio, utilizzo, movimentazione all'interno del sito, emissione ecc., in particolare in considerazione delle caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee in quella parte del sito;
- in caso di installazioni esistenti: la presenza e l'integrità dei meccanismi di contenimento, la natura e la condizione del rivestimento del sito, l'ubicazione dei condotti di scarico, servizi o altre potenziali vie di diffusione.

Con riferimento alle sostanze pericolose utilizzate in allevamento si evidenzia che:

- le soglie sono superate nelle classi di pericolo 1 e 2.
- La soglia non è superata per la classe di pericolo appartenente alla classe 3 e 4, in quanto i quantitativi utilizzati sono esigui rispetto alla relativa soglia.

Di seguito sono elencate per classi, le sostanze pericolose che superano la soglia.

Classe di pericolo 1

Il superamento è dovuto all'utilizzo di:

➤ Gasolio

Il gasolio viene stoccato in una cisterne a tenuta posizionata in un locale chiuso con pavimento in cemento.

Il gasolio è utilizzato da personale adeguatamente formato, per il rifornimento dei mezzi meccanici.

Classe di pericolo 2

Il superamento è dovuto all'utilizzo del gasolio a cui si somma l'esigua quantità di disinfettanti utilizzati per sanificare gli ambienti a fine ciclo.

Per il gasolio valgono le considerazioni sopra indicate.

➤ Disinfettanti,

I sanificanti a base di principi attivi, con potere battericida, fungicida, virucida e sporicida

sono utilizzati da personale adeguatamente formato, nel periodo di vuoto sanitario previa diluizione con acqua, mediante nebulizzatori.

Il prodotto ha una biodegradabilità elevata, non viene utilizzato puro ma diluito in acqua a basse concentrazioni e nebulizzato sui pavimenti dei capannoni di allevamento.

Il prodotto a contatto con l'aria si ossida ed evapora.

Il prodotto viene stoccato in taniche all'interno di un locale chiuso con mura perimetrali, tetto e pavimentazione impermeabile in cemento.

La sostanza non è presente in modo costante in allevamento.

CONCLUSIONI

Nel caso in esame non risultano prodotte sostanze pericolose in quanto trattasi di allevamento di suini. Quindi, in azienda si utilizzano prevalentemente sostanze non pericolose.

Le uniche sostanze pericolose stoccate nel sito sono attribuibili al gasolio ed ai disinfettanti.

I disinfettanti arrivano in azienda in taniche sigillate ed il gestore le stocca in un locale chiuso, dotato di muri perimetrali, coperto da tetto e con pavimento impermeabile.

I disinfettanti sono utilizzati in quantitativi esigui, vengono diluiti con acqua fino ad ottenere soluzioni a bassa concentrazione e successivamente nebulizzati all'interno dei locali chiusi e con pavimento in cemento, impermeabile.

Tale procedura viene effettuata durante il vuoto sanitario, momento nel quale non sono presenti suini nel capannone, la disinfezione avviene nel tempo così che il reagente, terminata la propria capacità battericida, evapora.

Il disinfettante ha biodegradabilità elevata per cui a contatto con l'aria si ossida completamente.

Il gasolio viene rifornito da ditte specializzate e utilizzato da personale esperto per rifornire i mezzi agricoli, in questo caso non c'è manipolazione del materiale in quanto sono

Polinori Abruzzo	Verifica di sussistenza assoggettabilità alla Relazione di Riferimento
-------------------------	--

presenti pistole erogatrici che direttamente immettono il gasolio nei mezzi.

Il gasolio è stoccato in un serbatoio idoneo che presenta un contenitore atto a trattenere eventuali perdite ed è posizionato in un locale chiuso con pavimento in cemento impermeabile.

Per quanto sopra, date le modalità di stoccaggio e gestione delle sostanze pericolose identificate in azienda, si può escludere la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito.

Non si ravvisa, quindi, la necessità di effettuare la relazione di riferimento.

Perugia, 19 gennaio 2024

Il Tecnico

Dott.sa Silvana Gualtieri

